

**Legislatura 19^a - 8^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 224 del
12/11/2025**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 332

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 332),

visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 ottobre 2025,

preso atto della mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 29 ottobre 2025,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

all'articolo 2:

- integrare lo schema in esame con una disposizione che sostituisca il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, (di seguito il "decreto legislativo"), al fine di assicurare maggiore determinatezza e coerenza con il principio di interesse pubblico prevalente sancito dalla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), con il seguente testo: «Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nella ponderazione degli interessi si tiene conto della localizzazione del progetto in area idonea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto»;

all'articolo 3:

- al comma 1, sostituire la lettera a), che modifica la definizione di «avvio della realizzazione degli interventi», con la seguente: «alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della partecipazione degli interventi ai regimi di incentivazione, per avvio della realizzazione si intende l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile. Ai fini del precedente periodo, non costituiscono obbligazione vincolante l'acquisizione di terreni, la sottoscrizione di contratti preliminari."». Infatti, è opportuno che la definizione di "avvio della realizzazione" si riferisca in generale alla data di inizio dei lavori e nei casi di partecipazione ai regimi di sostegno all'assunzione della prima

obbligazione giuridicamente vincolante che renda l'investimento irreversibile, escludendo le attività preliminari quali progettazione, studi di fattibilità, acquisizione terreni o contratti preliminari;

- considerato che la nozione di «interventi edilizi», introdotta dal comma 1, lettera d), capoverso «f-bis)», pare difficilmente riconducibile alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, che non costituiscono opera edilizia, e che l'introduzione di tale definizione potrebbe comportare notevoli difficoltà applicative sia per gli operatori sia, soprattutto, per le amministrazioni comunali interessate, eliminare tale definizione o, in subordine, chiarire con precisione per quali opere risulti necessaria l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dunque l'acquisizione di un separato provvedimento abilitativo;

- sopprimere le definizioni di «opere connesse» e di «infrastrutture indispensabili», introdotte dal comma 1, lettera d), capoversi «f-ter)» e «f-quater)», o, in alternativa, sostituirle con un'unica definizione di «opere connesse ed infrastrutture indispensabili», non comprendendosi la necessità di una definizione separata delle due casistiche, che oltretutto rischia di ingenerare equivoci, non presenti invece nel testo vigente del decreto legislativo, in merito alla possibilità di ricorso alla procedura espropriativa;

- introdurre le seguenti definizioni:

«f-sexies) "impianti solari flottanti": impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua;

f-septies) "area occupata dall'impianto solare fotovoltaico collocato in modalità flottante sullo specchio d'acqua": il perimetro della superficie di specchio d'acqua occupato dalle strutture necessarie al sostegno dei moduli e degli altri componenti facenti parte del *layout* di impianto;

f-octies) "impianti agrivoltaici": gli impianti fotovoltaici che, a prescindere dalla configurazione dei moduli fotovoltaici, adottano soluzioni volte a preservare la continuità o il ripristino delle attività agricole o di allevamento sul sito di installazione nel rispetto del bilanciamento della tutela paesaggistica con gli interessi economici del territorio mediante una configurazione spaziale e tecnologica tale da consentire l'effettiva compatibilità fra l'attività agricola e/o pastorale e la produzione elettrica, nonché la valorizzazione del potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, nonché una produzione di energia elettrica e prodotti agricoli e/o zootecnici durante l'intero periodo di esercizio dell'impianto;

f-novies) "volumetrie di servizio": qualsiasi volume costituente l'impianto, ovvero ad esempio la torre dell'aerogeneratore, le cabine elettriche, le fondazioni e le opere di connessione alla rete elettrica;

f-decies) "area occupata dall'impianto eolico": area riferita al sito di impianto eolico di cui ai punti 1 e 2 della lettera d), paragrafo 1, Sezione II, Allegato A del presente decreto;

f-undecies) "sistema di accumulo (SdA) elettrochimico": impianto elettrico connesso a una rete elettrica, in grado di assorbire energia dalla rete, accumularla sotto forma elettrochimica

e restituirla successivamente alla rete stessa. Il sistema comprende il sottosistema di accumulo, i dispositivi di conversione dell'energia, i sistemi di controllo, protezione e connessione necessari all'integrazione con la rete elettrica. Il sistema di accumulo elettrochimico può essere integrato o meno con un impianto di produzione di energia elettrica.»;

all'articolo 4:

- al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 2 con il seguente: «I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono trasmessi dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento ovvero entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto», al fine di garantire maggiore certezza procedurale e ridurre il rischio di contestazioni da parte dei Comuni;

- modificare la proposta di nuovo testo dell'articolo 5 del decreto legislativo, poiché non risultano presenti neanche a valle delle modifiche proposte nel correttivo, elementi completi per configurare la piattaforma SUER come strumento per il *tracking* della pratica autorizzativa lungo tutto il processo (compreso anche il periodo di impugnativa), che possa assicurare piena pubblicità e trasparenza in merito allo stato di avanzamento del procedimento; con accesso ad un unico portale da parte del proponente e degli enti coinvolti, attraverso anche la limitazione degli ambiti di competenza per l'espressione parere degli stessi («menù a tendina / *multiple choice*). È opportuno chiarire che la piattaforma SUER, oltre a guidare e fornire assistenza nelle diverse fasi previste per i regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo, debba monitorare e tracciare i tempi delle diverse fasi dei procedimenti, certificando il decorso del silenzio-assenso ove previsto dalle disposizioni normative;

all'articolo 5:

- al comma 1, lettera a), capoverso «3.», dopo le parole: «particelle catastali contigue» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «nonché» e sostituire le parole: «Ai medesimi fini di cui al primo periodo» con le seguenti: «Qualora si determinino le condizioni previste dal periodo precedente,». Aggiungere inoltre, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di progetti esistenti, abilitati o autorizzati»;

- chiarire la definizione introdotta su cosa si intende come progetto unico, considerato che l'attuale definizione appare poco chiara e quindi suscettibile di generare contenziosi in quanto non vengono disciplinati aspetti di dettaglio, quali ad esempio le partecipazioni societarie;

- al fine di evitare di penalizzare le infrastrutture pubbliche di interesse nazionale e, al contempo, di garantire la continuità della semplificazione amministrativa, modificare l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, prevedendo l'esclusione dell'effetto di cumulo ai fini della determinazione del regime amministrativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati all'interno di sedimi aeroportuali gestite in concessione unitaria da un unico soggetto;

- dopo il capoverso «4.» aggiungere il seguente: «5. I titoli alla realizzazione e l'esercizio degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno termine di validità ed efficacia pari alla vita utile degli interventi come eventualmente rideterminata a seguito di interventi di potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, anche integrale e ripotenziamento»;

all'articolo 6:

- al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4), recante le previsioni relative ai titoli edilizi nell'ambito delle procedure autorizzative di attività libera;

- al comma 1, lettera b), numero 1), si auspica che si possa prevedere uno snellimento delle procedure in considerazione del possibile aggravio derivante dalla richiesta di ulteriori titoli abilitativi, oltre al titolo edilizio. Il decreto legislativo n. 190 del 2024 ha previsto un ampliamento delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzabili in attività libera (es. impianti su tetti e capannoni industriali), specificando che in presenza di specifici vincoli si debba ricorrere al regime più gravoso (PAS). Lo schema di decreto correttivo in esame ha modificato il comma 2, dell'articolo 7 ampliando le fattispecie di vincoli per le quali si rende necessario il ricorso a tale regime. In proposito, appare utile sottolineare che la richiesta di ulteriori titoli abilitativi, oltre al titolo edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, rischiano di determinare un aggravio procedurale rallentando i tempi e la realizzazione delle iniziative.

- al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 9 dopo le parole: "di cui all'Allegato A," sono inserite le seguenti: "Sezione I lettere a), b) e g), Sezione II, lettere a-bis) e d)»». Finora, infatti, la normativa in materia di autorizzazione paesaggistica indicava un elenco di interventi che, seppure incidenti su beni sottoposti a vincoli paesaggistici, si potevano realizzare senza richiedere autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), dello schema in esame, che modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, stabilisce invece che la mera esistenza del vincolo paesaggistico comporta la necessità di ricorrere alla PAS: tale riferimento eccessivamente ampio ai vincoli rischia di travolgere la precedente semplificazione contenuta in norme specifiche;

all'articolo 7:

- al comma 1, dopo la lettera b), inserire una lettera b-bis) che modifichi l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo, al fine di chiarire che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce condizione propedeutica all'attivazione delle procedure espropriative previste nel regime della procedura abilitativa semplificata (PAS);

- al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli interventi di cui all'allegato B che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti."»;

- al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3), recante disposizioni relative ai titoli edilizi nell'ambito delle procedure autorizzative di PAS, che comportano un rischio concreto di blocco degli *iter* autorizzativi perché richiedono di fare comunicazioni o di acquisire titoli per la realizzazione degli interventi edilizi anche dove prima non richiesti e anticipano in alcuni casi la necessità di ottenimento di titoli che devono ora essere acquisiti al di fuori dell'*iter*;

- al comma 1, lettera d), inserire un numero 4-*bis*) che sostituisce la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo con la seguente: «d) elaborati tecnici completi per la connessione approvati dal gestore della rete o dallo stesso predisposti;». Tale integrazione introduce una precisazione finalizzata a evitare che i proponenti, in sede di presentazione dell'istanza di PAS, alleghino documentazione non sufficiente a ottenere il rilascio del titolo abilitativo comprensivo delle opere complete per la connessione alla rete elettrica derivanti dal parere di rispondenza rilasciato dal gestore. Infatti, laddove il titolo abilitativo contempli progetti non completi e non conformi a quanto approvato dal gestore di rete si determinerebbero concrete difficoltà e ritardi nel perfezionamento della voltura del titolo autorizzativo (limitatamente alla parte inerente alle opere della rete elettrica di trasmissione nazionale) necessario al completamento della procedura di connessione;

- al comma 1, lettera d), numero 6), che dispone che il programma di compensazioni contempli misure di compensazione dal valore non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del "valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto", sostituire le parole: «produzione attesa» con le seguenti: «energia prodotta», al fine di chiarire che le compensazioni riguardano sicuramente solo i primi 5 anni di produzione dell'impianto e basandosi sulla energia prodotta e non attesa si fornisce migliore certezza dell'onere per il produttore;

- al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli interventi di cui all'allegato B che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti;"», al fine di prevedere anche per la PAS la precisazione introdotta per l'attività libera secondo la quale nel caso in cui gli interventi ricompresi nel regime di PAS ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita;

- al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «esecuzione» con la seguente: «adozione» e sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni, prorogabili di un ulteriore anno su istanza dell'interessato per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni,», al fine di estendere il termine perentorio previsto nel nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo da un anno, come previsto dallo schema in esame, a due anni in ragione della complessità delle procedure di esproprio che devono essere attivate dal gestore di rete in fase

post autorizzativa per porre in esecuzione tutti gli eventuali decreti di esproprio o asservimento coattivo necessari per acquisire la disponibilità dei terreni su cui realizzare le opere di connessione che possono essere lunghe anche molti chilometri. Nel dettaglio: (i) definire il contratto di connessione; (ii) ottenere la voltura del titolo autorizzativo per le parti relative alle opere di connessione; (iii) emanare i decreti di esproprio; (iv) darne esecuzione attraverso i verbali di immissione in possesso. Il termine di un anno per definire tutte queste procedure appare eccessivamente stringente, con il concreto rischio di far decadere tutte le autorizzazioni rilasciate per il mancato rispetto del termine perentorio. Si evidenzia al riguardo che i decreti di esproprio per le opere di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale possono oggi essere adottati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, entro cinque anni dall'ottenimento del relativo titolo autorizzativo, prorogabili di ulteriori quattro anni ed essere posti in esecuzione nei successivi due anni dall'adozione del decreto. La proposta riprende le medesime giustificazioni che possono determinare una proroga dei termini di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001. La sostituzione della esecuzione con la adozione è funzionale a non far ricadere i ritardi della pubblica amministrazione sull'operatore;

- al comma 1, sopprimere la lettera m), per i motivi già esposti con riferimento alla lettera d), numero 3);

- al fine di estendere la possibilità di attivare procedure espropriative a tutte le opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, comprese strade o accessi, richiamando le definizioni già inserite nell'articolo 4, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse, ovvero per tutte le opere e le infrastrutture indispensabili ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto, il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. A tal fine, in sede di presentazione dell'istanza il proponente chiede la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle menzionate aree. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.»;

all'articolo 8:

- al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al terzo periodo, le parole: "Inoltre, allega" sono sostituite dalle seguenti: "Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2", dopo le parole: "risulti la disponibilità" sono inserite le seguenti: "della

risorsa ovvero", dopo le parole: "dell'area" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le superfici pubbliche,", le parole: ", ivi comprese le aree demaniali," sono soppresse e dopo le parole: "aree interessate dalle opere connesse" sono inserite le seguenti: "e infrastrutture indispensabili"», al fine di esplicitare l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina anche a tutte le opere e infrastrutture strettamente funzionali alla costruzione e all'esercizio dell'impianto anche per l'autorizzazione unica;

- al comma 1, lettera d), inserire un nuovo numero 4) che modifichi l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo al fine di chiarire che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce condizione propedeutica all'attivazione delle procedure espropriative previste nel regime della autorizzazione unica;

- al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire il seguente periodo: «Gli interventi di cui all'allegato C che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti», al fine di prevedere anche per l'autorizzazione unica la precisazione introdotta per l'attività libera secondo la quale nel caso in cui gli interventi ricompresi nel regime di autorizzazione unica ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita;

- al comma 1, lettera h), numero 5), dopo le parole: «d) reca» inserire le seguenti: «obbligo per gli impianti idroelettrici e di accumulo idroelettrico mediante pompaggio di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale, nonché»;

- al comma 1, lettera h), numero 5), capoverso «d)» dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «eventuali» e sostituire le parole: «produzione attesa» con le seguenti: «energia prodotta», al fine di chiarire che le compensazioni riguardano sicuramente solo i primi 5 anni di produzione dell'impianto e basandosi sulla energia prodotta e non attesa forniscono migliore certezza dell'onere per il produttore. Inoltre con l'aggiunta della parola "eventuale" si ripropone la formulazione attuale delle linee guida del 2010, dove le compensazioni non sono necessariamente viste come una tassa, ma debbono basarsi su una valutazione sito-specifica;

- al comma 1, lettera h), numero 5), capoverso «d)», dopo le parole: «energia eventualmente autoconsumata» inserire le seguenti: «per gli impianti di accumulo idroelettrico si applica un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore dell'energia accumulabile per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.»;

- al comma 1, lettera i), capoverso «10-bis.», sostituire le parole: «l'esecuzione» con le seguenti: «l'adozione» e sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni, prorogabili di un

ulteriore anno su istanza dell'interessato per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni», per i motivi già esposti con riferimento all'articolo 7;

- al comma 1, lettera l), che modifica l'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo, inserire una ulteriore modifica prevedendo che nel caso dell'AU si applichino i termini della decadenza ai casi previsti dall'articolo, salvo proroga motivata;

- al comma 1, aggiungere una lettera l-bis) che modifica il comma 12 prevedendo la reintroduzione dell'istituto del silenzio assenso al fine di non rallentare o bloccare la realizzazione dei progetti, nonché l'eliminazione di ulteriori vincoli temporali che potrebbero costituire aggravii amministrativi nella gestione dei progetti;

- al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) al comma 13, il primo periodo è abrogato e, al quarto periodo dopo le parole: "lettere a), r) e v)," sono aggiunte le seguenti: "qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"». In base all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di promozione dell'energia elettrica, oggi abrogato dal decreto legislativo n. 190 del 2024, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti era sufficiente il provvedimento autorizzatorio unico rilasciato dal ministero, senza la previa intesa con la regione o le regioni interessate. Oggi, in base a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 9 del decreto legislativo, anche a valle della conferenza di servizi che coinvolge tutte le amministrazioni interessate consentendo la ponderazione di tutti gli interessi, è previsto invece che il rilascio del provvedimento autorizzatorio sia subordinato all'intesa con la regione o le regioni interessate. Si ritiene che l'introduzione del riferimento alla previa intesa regionale debba essere eliminato, sia nel primo che nell'ultimo periodo, per non appesantire inutilmente il procedimento. In ogni caso le regioni partecipano già alla conferenza dei servizi;

- al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «n) Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di attivare autonomamente presso l'autorità competente le relative procedure applicabili qualora l'amministrazione procedente di cui al comma 4 non provveda all'avvio del procedimento nei termini ivi previsti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti ambientali già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.» Si ritiene infatti opportuno prevedere una disciplina che recuperi alcune funzionalità positive della normativa precedente, assicurando strumenti procedurali più efficaci nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica. In particolare, si propone che, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, il proponente possa attivarsi autonomamente per ottenere la prosecuzione o il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, estendendo tale facoltà anche ai procedimenti già avviati;

all'articolo 9:

- al fine di assicurare l'efficacia applicativa della norma, al comma 1 innalzare la percentuale relativa alla revisione della potenza aggiuntiva almeno al 40 per cento, introducendo, al medesimo comma, come ulteriore requisito presupposto, l'accettazione della STMG e individuando un termine per l'avvio dei lavori a decorrere dall'inoppugnabilità del titolo autorizzativo;

all'articolo 10:

- al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "superfici" sono inserite le seguenti: "interessate dall'impianto di produzione". Al fine di coordinare il regime concessorio è importante specificare che la concessione delle superfici riguardi solo le aree destinate all'impianto di produzione e non ad altre aree, ad esempio aree per cavidotti o opere accessorie per le quali la concessione viene rilasciata normalmente a seguito dell'autorizzazione unica nell'ambito delle autorizzazioni di secondo livello sulla base della specifica normativa comunale;

- integrare l'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che "la richiesta di concessione per la posa di cavidotti su aree demaniali, nonché per opere connesse, accessi e passaggi pedonali o carrabili, non costituisca un prerequisito per la presentazione dell'istanza di abilitazione o autorizzazione". Si suggerisce inoltre di precisare che, su richiesta del proponente, tali concessioni possano essere rilasciate anche nel corso del procedimento amministrativo, con la medesima condizione sospensiva. Tale previsione risulterebbe particolarmente utile nei casi di interventi soggetti a PAS, dove la progettazione è già in fase esecutiva, e consentirebbe di ridurre i tempi tra il rilascio del titolo autorizzativo e l'avvio dei lavori, evitando aggravati procedurali e ritardi nell'immissione in possesso delle aree pubbliche;

- al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «trecentosessanta»;

- al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per i progetti *off-shore*, la realizzazione di opere o di interventi non compatibili con quelli oggetto dell'istanza di autorizzazione presentata è inibita sino alla conclusione del procedimento di autorizzazione medesimo"»;

- al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) al comma 5 inserire alla fine le seguenti parole: "è concessa la possibilità di proroga del titolo concessorio, su richiesta del soggetto proponente, motivata da comprovate cause di forza maggiore o di natura tecnica non imputabili all'operatore stesso";

d-ter) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ove le stesse siano sospese nelle more della definizione dei procedimenti autorizzatori";

d-quater) al comma 7, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle infrastrutture energetiche lineari e alle infrastrutture indispensabili"». Tale ultima precisazione è necessaria in quanto ad oggi alcune Regioni

richiedono il titolo concessorio per i cavidotti insistenti su aree demaniali quale prerequisito per avviare le istanze di PAS/AU;

dopo l'articolo 11:

- considerato che gli aeroporti rappresentano infrastrutture strategiche e fortemente energivore, con fabbisogni elettrici elevati e continuativi, essenziali per garantire la sicurezza e la continuità operativa dei voli e che numerosi gestori aeroportuali hanno già avviato investimenti significativi in impianti fotovoltaici, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del trasporto aereo, integrare lo schema in esame con una disposizione aggiuntiva volta a modificare l'articolo 12 del decreto legislativo, al fine di consentire la realizzazione e il collegamento alla rete di distribuzione aeroportuale di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, ubicati su aree adiacenti o limitrofe al sedime aeroportuale, prevedendo che tali impianti possano essere inclusi nelle configurazioni di autoconsumo individuale, collettivo o diffuso di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche qualora siano connessi elettricamente a una cabina primaria adiacente a quella che alimenta il sito aeroportuale. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni di volo e di tutela ambientale, nonché le competenze delle autorità competenti per la valutazione ambientale e paesaggistica. La presente proposta mira a sottolineare la necessità di rimuovere un limite tecnico-regolatorio che oggi ostacola lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) nei siti aeroportuali italiani;

all'articolo 13:

- sopprimere le lettere a) e d), non essendo chiaro perché si preveda la sottoposizione a procedura di valutazione ambientale di progetti localizzati in aree di accelerazione, considerato che in tali aree non si svolgono le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III, parte II del codice dell'ambiente;

all'articolo 15:

- al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,», poiché, con riguardo agli elettrolizzatori, nella descrizione delle casistiche di interventi, non sono contemplate le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale;

- al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «dopo le parole: "impianti solari fotovoltaici" sono aggiunte le seguenti: "ivi inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua. Al" e dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: ", e dopo il numero 4) inserire i seguenti: 5) nel caso di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo

specchio d'acqua installati in bacini artificiali, l'altezza massima delle strutture non superi il livello di coronamento del bacino stesso; 6) nel caso di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa), e sezione II, lettera z), non comportino una variazione in aumento dell'altezza massima dal pelo d'acqua nel suo livello di oscillazione massima superiore al 50 per cento»;

- al comma 1, lettera b), numero 2), che introduce tra gli interventi di cui all'Allegato A anche quelli di ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, sostituire le parole: «il volume occupato» con le seguenti: «la superficie occupata», valutando inoltre l'opportunità di coordinare la locuzione: «a prescindere dalla potenza risultante» con i limiti di potenza stabiliti al comma 2 del medesimo Allegato;

- al comma 1, lettera b), numero 4), dopo il capoverso «e)», inserire il seguente: «*e-bis*) riattivazioni di impianti idroelettrici esistenti, con concessione di derivazione d'acqua in corso di validità, anche se in corso di rinnovo, che non comportino incremento della portata media derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, che comportano una variazione delle dimensioni fisiche della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento», al fine di migliorare l'impatto paesaggistico, oltre che ambientale, in quei siti ove insistono piccoli impianti dismessi oggi in degrado, il cui recupero funzionale ed anche architettonico apporterebbe un beneficio oltre che ambientale, anche sotto il profilo della fruizione a fini turistici dei luoghi interessati, legati alla memoria storica;

- introdurre inoltre il seguente capoverso: «*e-ter*) Modifiche su impianti idroelettrici esistenti, consistenti in interventi di sostituzione e/o ammodernamento delle componenti elettromeccaniche all'interno degli edifici di Centrale, purché non comportanti alterazioni strutturali o architettoniche degli edifici stessi e non coinvolgenti immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.», al fine di consentire una gestione più sostenibile ed efficiente degli interventi assimilabili a manutenzione ordinaria/straordinaria all'interno dei locali/edifici di Centrale;

all'articolo 16:

- al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «*2-bis*) alla lettera e) dopo le parole: "lettera z)" aggiungere, in fine, le seguenti: "e gli invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"». Infatti, con riferimento agli impianti fotovoltaici flottanti è necessario razionalizzare il regime amministrativo applicabile in funzione della taglia, consentendo di assoggettare al regime di PAS gli impianti fotovoltaici flottanti con potenza inferiore ai 10 MW solo in funzione della taglia dell'impianto e non della tipologia di invaso/bacino sul quale

vengono installati. Diversamente anche un impianto fotovoltaico flottante di piccola taglia, ma installato su un invaso realizzato da "grandi" dighe (ai sensi del decreto-legge 507/1994) richiederebbe in regime di autorizzazione unica di competenza statale;

- al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso *i-bis*) eliminare le parole successive alla locuzione: «né del periodo in cui ha luogo il prelievo», al fine di ridurre la sperequazione fra l'idroelettrico e le altre fonti rinnovabili e a ridurre la brusca riduzione della soglia di potenza della PAS introdotta dal decreto legislativo n.190 del 2024 che in alcune regioni ha comportato l'abbassamento della soglia da KW.1000 a KW.100;

- al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso *i-quater*) aggiungere il seguente: «*i-quinquies*) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 500 KW dotati di concessione di derivazione d'acqua in corso di validità.», al fine di ridurre la sperequazione fra fonti rinnovabili e altresì la restrizione introdotta dal decreto legislativo n. 190 del 2024 che ha comportato in alcune regioni la riduzione della soglia della PAS da KW.1000 a KW.100;

- al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «*5-bis*) alla lettera bb) dopo le parole: "o in corso di dismissione," sono inserite le seguenti: "e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"». Infatti, con riguardo agli elettrolizzatori, nella descrizione delle casistiche di interventi, non sono contemplate le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale;

- al comma, dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) alla sezione II, punto 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "o) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete purché le opere oggetto del progetto di modifica: a) non siano ricomprese tra quelle elencate negli Allegati II, *II-bis*, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; c) non ricadano nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le condizioni a) e b) di cui al precedente periodo non si applicano in caso di modifiche, ovunque localizzate, inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere». Ciò al fine di inquadrare correttamente la casistica degli interventi finalizzati alla modifica esclusiva delle opere di connessione, in particolare quelle di utenza, ricomprendendole tra le modifiche non sostanziali soggette al regime autorizzativo della PAS, a condizione che siano rispettati specifici requisiti, in quanto il progetto di tali opere può variare anche dopo l'acquisizione del titolo abilitativo o autorizzativo su richiesta del gestore di rete o del distributore;

all'articolo 17:

- al comma 1, lettera a), al numero 1) anteporre il seguente: «01) alla lettera aa) dopo le parole: "impianti solari fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 10 MW"», in quanto, con riferimento agli impianti fotovoltaici flottanti è necessario razionalizzare il regime amministrativo applicabile in funzione della taglia;

- al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) alla sezione II, lettera z) dopo le parole: "impianti solari fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 10 MW".